

REGOLAMENTO DI ATENEO DISCIPLINANTE
LE ATTIVITA' CONTO TERZI
Emanato con D.R. n. 760 del 4 dicembre 2002
In vigore dal 20 dicembre 2002

TITOLO I
NORME GENERALI

Art. 1.

1. Il presente Regolamento, in linea con i principi generali espressi dallo Statuto, disciplina le prestazioni e i servizi resi per soggetti terzi che, nel rispetto delle primaria funzione scientifica e didattica dell'Università degli Studi della Basilicata (USB) valorizzino le risorse disponibili presso l'Ateneo e stabilisce procedure e forme unificate per l'effettuazione di prestazioni e servizi.
2. Attraverso la sua applicazione si intende promuovere le attività rivolte al Territorio attraverso criteri basati sul miglioramento dell'efficienza delle strutture, sull'incentivazione degli operatori e su un efficace e sistematico uso dei mezzi di informazione circa prestazioni e servizi disponibili presso il nostro Ateneo.
3. I contenuti del presente Regolamento non si applicano alla partecipazione dei Centri di Spesa dell'Ateneo a consorzi e gare, la quale sarà regolata con separata disciplina. Esso non si applica laddove, o per quelle parti, in contrasto con la natura e la fonte normativa del finanziamento.
4. Esso è adottato ai sensi dell'art. 6 della Legge 9/5/1989, n. 168 e dell'art. 61 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2

1. Il presente Regolamento disciplina:
 - a) i contributi di ricerca,
 - b) i contratti di ricerca,
 - c) i contratti di consulenza,
 - d) i contratti di didattica,
 - e) le prestazioni a pagamento,
 - f) le prestazioni interne,
 - g) i contratti di fornitura di beni e servizi derivanti da attività di ricerca, stipulati con soggetti pubblici e privati nonché tra Centri di Spesa all'interno dell'Ateneo in cui sia previsto comunque l'utilizzo di risorse del Centro di Spesa interessato.
2. I contratti, di cui al comma 1, fatto salvo quanto previsto in tema di prestazioni tra Centri di Spesa dell'Ateneo ed in ossequio allo Statuto, al

Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed al Regolamento Generale di Ateneo, sono deliberati:

- a) dal Consiglio del Centro di Spesa interessato, qualora l'atto sia conforme agli schemi tipo previsti dal presente Regolamento, e sottoscritti dal Direttore del Centro ovvero quando siano rispettati i contenuti della norma transitoria di cui all'art. 25;
- b) dal Consiglio del Centro di Spesa interessato qualora i contratti siano proposti da singoli docenti e non prevedano l'utilizzo di beni strumentali né di personale tecnico-amministrativo dell'Università durante il normale orario di lavoro;
- c) dal Consiglio di Amministrazione, su proposta del Consiglio del Centro di Spesa interessato, allorché l'atto sia difforme dai predetti schemi tipo ovvero l'importo del contratto superi la cifra di € 1.000.000,00, e sottoscritti dal Direttore del Centro;
- d) dal Consiglio di Amministrazione e sottoscritti dal Rettore:
 - allorché i contratti abbiano contenuto interdisciplinare e riguardino più Strutture, sentiti i Consigli dei Centri di Spesa interessati. In tal caso il Rettore assegna la gestione delle attività ad uno dei Centri di Spesa interessati;
 - allorché i contratti riguardino singole Strutture senza autonomia di spesa (Centri di Gestione), sentito il Consiglio del Centro di Gestione interessato.

Art. 3

Ai fini del presente Regolamento si intendono per:

- a) contratti di ricerca: le attività di ricerca regolate da contratti stipulati con soggetti pubblici e privati in cui l'interesse prevalente alla ricerca è del committente;
- b) contratti di consulenza: le attività che richiedono, da parte del personale, pareri su problemi tecnici o scientifici e, in genere, ogni tipo di rapporto che non richieda lo svolgimento di attività specifica di ricerca;
- c) contratti di didattica: ogni attività che abbia per oggetto la didattica, purché non rientrante nei compiti istituzionali dell'Ateneo;
- d) prestazioni a pagamento: le attività tecnico-scientifiche che si traducano nell'erogazione di un servizio o di un certificato ufficiale che non richieda la formulazione di specifici pareri da parte del personale dell'Ateneo (Analisi, prove e tarature);
- e) contributi di ricerca in cui l'interesse prevalente alla ricerca è dell'Ateneo: le somme di denaro erogate, da un soggetto pubblico o privato, all'Università, destinate ad una o più Strutture dello stesso Ateneo quale sostegno finanziario ad una particolare ricerca;
- f) contratti di fornitura di beni e servizi: quelli derivanti da attività istituzionali e/o di ricerca che rivestono interesse commerciale o professionale;
- g) prestazioni interne: ogni attività tecnico-scientifica, ovvero ordinata dall'Amministrazione Centrale, fornita, al di là dei propri compiti

- istituzionali, da un Centro di Spesa di Ateneo ad un altro, nell'interesse prevalente di uno di essi;
- h) docenti: i docenti di prima e di seconda fascia e i ricercatori;
 - i) Centri di Spesa: Centri di cui all'art. 4, ultimo comma, del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità, nonché l'Amministrazione Centrale;
 - l) Centri di Gestione: Centri non compresi nell'ambito dell'art. 4 sopra citato, ovvero strutture di cui all'art. 77 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 4

Per le attività descritte alle lettere da a) a g) dell'articolo precedente:

1. per quella parte dell'attività che non possa essere svolta da personale tecnico-amministrativo interno, è possibile rivolgersi a collaboratori esterni all'Amministrazione, previa motivata deliberazione, assunta dall'Organo Collegiale della struttura interessata, sull'indisponibilità del personale e/o delle competenze necessarie;
2. i collaboratori esterni, per lo svolgimento delle attività di cui sopra, devono essere retribuiti sui fondi dei contratti.

Art. 5

1. Qualora il contratto preveda una penale per l'inosservanza del termine, questa deve essere espressa in valore definito e non può avere importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale.
2. Il Centro di Spesa provvede al pagamento dell'eventuale penale con prelievo effettuato dai fondi di contratto sulla base delle indicazioni fornite dal Responsabile dell'attività o, in mancanza di tali indicazioni, in primo luogo dal corrispettivo contrattuale previsto per il gruppo di lavoro di cui agli articoli: 13, comma 1, lettera l); 14, comma 2, lettera f); 17, comma 1, lettera g) e 19, comma 1, lettera h) del presente Regolamento, e, in caso di mancanza di capienza, dai propri fondi. In questo caso con delibera motivata del Consiglio, il Centro di Spesa può rivalersi sul Responsabile dell'attività, come individuato all'art. 6, in solido con i collaboratori che avessero causato la inadempienza.

Per questo fine il Centro di Spesa trattiene a monte una quota di garanzia, questa viene a inglobarsi in una quota pari al 10% di ogni avanzamento che sarà sbloccata solo alla fine della prestazione e della sua accettazione da parte dell'Ente committente. Qualora l'Ente committente operi di suo detta trattenuta sugli stati di avanzamento, la quota trattenuta dal Centro di Spesa verrà ridotta dello stesso importo percentuale, in modo da ottenere un accantonamento complessivo comunque pari al 10% dell'importo a contratto.

3. Per i Centri di Gestione la penale è corrisposta dall'Amministrazione Centrale con prelievo effettuato dai fondi di progetto, sulla base delle indicazioni fornite dal responsabile dell'attività o, in mancanza di tali indicazioni, in primo luogo dal corrispettivo contrattuale previsto per il

gruppo di lavoro di cui agli articoli: 13, comma 1, lettera l); 14, comma 2, lettera f); 17, comma 1, lettera g) e 19, comma 1, lettera h) del presente Regolamento, e, in caso di mancanza di capienza, dai fondi a disposizione del Centro stesso. In questo caso l'Amministrazione può rivalersi sul responsabile dell'attività, come individuato all'art. 6, con delibera motivata del Consiglio di Amministrazione

Per questo fine l'Amministrazione trattiene una quota pari al 10% di ogni avanzamento che sarà sbloccata solo alla fine della prestazione e della sua accettazione da parte dell'Ente committente. Qualora l'Ente committente operi di suo detta trattenuta sugli stati di avanzamento, la quota trattenuta dal Centro di Spesa verrà ridotta dello stesso importo percentuale, in modo da ottenere un accantonamento complessivo comunque pari al 10% dell'importo a contratto.

Art. 6

1. I Consigli delle strutture interessate, contestualmente all'approvazione dei contratti, approvano il piano di lavoro che dovrà indicare il Responsabile dell'attività, il gruppo di lavoro, i collaboratori ed il relativo carico orario di lavoro previsto precisando, per il personale tecnico-amministrativo interno, la quota da svolgere all'interno e quella da svolgere all'esterno del normale orario di servizio, nonché lo schema della determinazione dei corrispettivi e della ripartizione dei proventi. Il consenso scritto dei collaboratori diretti, interni interessati dovrà essere acquisito preventivamente.
2. La responsabilità delle attività di laboratorio e di sperimentazione è affidata a personale tecnico a tempo pieno, di provata esperienza. Nel caso in cui la struttura sia sprovvista di tale personale, la responsabilità delle attività di laboratorio può essere affidata ad un docente, di norma, a tempo pieno. Detto personale è tenuto alla firma dei certificati ufficiali richiesti.
3. L'attività di consulenza può essere svolta, nel rispetto della normativa vigente, sia dal personale docente, sia dal personale tecnico e amministrativo a tempo pieno, di provata esperienza, tenendo conto della facoltà del committente di indicare il responsabile di dette attività.
4. Tutte le eventuali variazioni in corso d'opera, acquisito il consenso degli interessati, dovranno essere approvate dal Consiglio della struttura, su proposta motivata dei responsabili.

Art. 7

Con riferimento alle attività previste all'art. 3:

1. il personale tecnico ed amministrativo può contribuire in forma diretta ed in forma indiretta;
2. si intendono per collaboratori diretti quanti partecipano direttamente alle attività;
3. si intendono per collaboratori indiretti coloro che esercitano attività riconducibili all'espletamento della prestazione contrattuale;
4. il personale tecnico ed amministrativo che intende partecipare alle attività in qualità di collaboratore diretto non potrà effettuare ore di straordinario

finalizzate allo svolgimento di mansioni collegate alla prestazione in conto terzi.

Art. 8

1. Il personale docente, e quello tecnico ed amministrativo che partecipa all'esecuzione delle attività di cui al presente Regolamento, è compensato con fondi provenienti dai corrispettivi delle attività conto terzi di cui all'articolo 3.

Art. 9

1. Per definire l'entità del corrispettivo delle attività a contratto e delle prestazioni a pagamento, il costo orario relativo ai collaboratori diretti non potrà essere inferiore a quanto di seguito stabilito:
 - a) per i professori di prima, seconda fascia e ricercatori: il costo orario minimo è calcolato dividendo la retribuzione lorda media annua percepita dai professori di II fascia, valutata alla prima classe stipendiale alla data del 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto, per 500 ovvero, per il numero di ore di presenza obbligatoria previste per legge, se maggiore.
Il costo orario minimo degli assegnisti e dottorandi è calcolato dividendo il doppio del relativo costo per l'amministrazione universitaria per un numero di ore pari a 500.
Tali valori verranno calcolati ogni anno dall'Ufficio Stipendi dell'Ateneo e resi pubblici con circolari ai Direttori dei Centri di Spesa entro il mese di gennaio;
 - b) per i collaboratori ed esperti linguistici: il costo orario minimo è calcolato dividendo il doppio della retribuzione lorda annua percepita per il numero di ore di presenza obbligatorie previste per legge;
 - c) per i tecnici ed amministrativi: il costo orario minimo è pari al triplo della retribuzione lorda oraria percepita calcolata al 1° gennaio dell'anno di sottoscrizione del contratto di prestazione in conto terzi.
2. I livelli minimi previsti ai punti a), b) e c) potranno essere ridotti solo se in contrasto con normative vigenti regionali, nazionali od europee.
3. Per i casi previsti ai punti b) e c) del comma 1, le ore di lavoro svolte, sia entro che fuori dall'orario lavorativo, dovranno essere autocertificate dal lavoratore interessato. Il Responsabile dell'attività dovrà rendersi garante nei confronti dell'Amministrazione del lavoro effettivamente prestato, nei limiti del carico orario previsto dal piano di lavoro approvato secondo quanto specificato dall'art. 6, per le attività previste a contratto.
4. L'Amministrazione provvederà ad erogare ai soggetti interessati ed in base all'impegno orario documentato, gli importi calcolati in osservanza dei minimi prescritti nei precedenti commi 1 e 2 trattenendo, per i casi previsti ai punti b) e c), del comma 1, una quota pari alla relativa retribuzione oraria lorda, sempre sulla base delle ore totali documentate per la prestazione (dentro e fuori il normale orario di lavoro).

Art. 10

1. Per definire l'entità del corrispettivo delle attività a contratto e delle prestazioni a pagamento, il costo orario di utilizzazione delle apparecchiature è valutato in base alla seguente formula:

$$C = \frac{A}{V \times N} + \frac{E + M}{N} \quad CU = NU \times C$$

Dove:

A = costo di acquisto attuale dell'apparecchiatura o macchinario al netto dell'IVA (costo di rimpiazzo);

V = periodo di vita utile (espresso in anni) per lo stesso macchinario a nuovo (è il periodo che si presume possa intercorrere prima che sia necessario sostituirlo per obsolescenza fisica, tecnologica o commerciale);

N = il numero di ore di utilizzabilità presunta, per qualsiasi scopo o finalità, del macchinario nell'arco di un anno;

E ed **M** = rispettivamente il costo annuo presunto dell'energia consumata e della manutenzione (materiali di consumo, personale interno, interventi esterni, ecc.) in tali ipotesi di utilizzo;

NU = il numero di ore di utilizzo previsto nell'ambito dell'attività;

CU = il costo di utilizzo dell'apparecchiatura;

2. I Consigli di Centro di Spesa o di Gestione all'inizio di ogni anno finanziario provvedono, ove necessario, a ridefinire, sulla base dei parametri di cui al comma 1., i costi orari delle apparecchiature da utilizzare nelle attività previste dal presente Regolamento.

Art. 11

1. I Centri di Spesa e di Gestione ripartiscono i compensi ai collaboratori diretti sulla base del piano di lavoro approvato (art. 6) ed a quelli indiretti secondo quanto previsto al successivo comma 4.
2. Semestralmente o, qualora l'intera prestazione abbia durata più breve, al termine dei lavori, il personale coinvolto fa pervenire al responsabile l'autocertificazione del proprio impegno temporale (ove non siano attivati sistemi di timbratura specifici) tranne nei casi in cui sia esplicitamente prevista dal contratto documentazione diversa.
3. La liquidazione dei compensi ha, di norma, periodicità semestrale ed avviene su richiesta del Responsabile del contratto e solo dopo che sia stato incassato il corrispettivo.
4. In sede di approvazione del contratto o del tariffario, nell'ambito della previsione di spesa per i collaboratori, si individua l'importo per i collaboratori indiretti per una quota non inferiore all'1%, del compenso complessivo ai collaboratori diretti, tanto per il personale amministrativo del Centro di Spesa quanto per il personale dell'Amministrazione Centrale.
5. Le quote previste al comma 4 vengono inglobate in appositi capitoli dei fondi di incentivazione, rispettivamente del Centro di Spesa e di Ateneo, che il Direttore del Centro e il Direttore Amministrativo ripartiscono

annualmente tenendo conto delle relazioni annuali sull'efficienza amministrativa rese a tale scopo dai responsabili del progetto.

6. Le relative determinazioni dovranno essere motivate e delle stesse dovrà essere data adeguata pubblicità.

Art. 12

1. I Direttori dei Centri di Spesa provvedono, entro quindici giorni dalla stipula del contratto, a dare comunicazione dello stesso all'Amministrazione Centrale, anche via e-mail, per gli adempimenti di competenza.

TITOLO II PRESTAZIONI PER CONTRATTI DI RICERCA

Art. 13

1. La determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività di ricerca deve essere fatta sulla base delle seguenti voci:
 - a) costo per materiale di consumo ;
 - b) borse ed assegni di ricerca;
 - c) costo per servizi esterni (sub contratti ed eventuali contratti di lavoro autonomo);
 - d) costo di acquisto di materiale inventariabile, strettamente necessario all'esecuzione della prestazione;
 - e) costo di utilizzazione, di cui all'art. 10, delle apparecchiature di proprietà dell'Ateneo;
 - f) costo del noleggio o leasing di apparecchiature tecnico-scientifiche strettamente necessarie all'esecuzione della prestazione e non disponibili presso la struttura, e della loro manutenzione;
 - g) costo di allestimento delle apparecchiature per l'esecuzione delle prove necessarie all'esecuzione della prestazione;
 - h) costo dei componenti del gruppo di lavoro (responsabile, ricercatori, collaboratori diretti ed indiretti) suddiviso in:
 - costo dell'impegno orario complessivo, di cui all'art. 9;
 - costo della loro mobilità;
 - i) 15% dei costi da a) a g) di spese generali, di cui il 10% al Centro di Spesa, l'1% al fondo comune di Ateneo ed il 4% al bilancio di Ateneo;
 - l) oneri finanziari derivanti da eventuali attività commerciali.
2. I costi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A.. Le spese di registrazione del contratto sono a carico del committente salvo che la Legge non disponga diversamente.

TITOLO III

PRESTAZIONI A PAGAMENTO (ANALISI, PROVE E TARATURE)

Art. 14

1. La determinazione dell'importo quale corrispettivo di analisi, prove e tarature è contenuta nel tariffario deliberato annualmente dal Consiglio della Struttura cui sono affidate le prestazioni.
2. La tariffa è determinata tenendo conto delle seguenti voci:
 - a) costo per materiale di consumo;
 - b) costo di utilizzazione, di cui all'art. 10, delle apparecchiature di proprietà dell'Ateneo;
 - c) costo di allestimento delle apparecchiature per l'esecuzione delle prove necessarie all'adempimento della prestazione;
 - d) costo dei componenti del gruppo di lavoro (Responsabile, collaboratori diretti ed indiretti suddiviso in:
 - costo dell'impegno orario complessivo, di cui all'art. 9;
 - costo della loro mobilità;
 - e) 30% di spese generali di cui il 10% al Centro di Spesa, il 10% al fondo di Ateneo per sostegno alla ricerca, l'1% al fondo comune di Ateneo ed il 9% al bilancio di Ateneo;
 - f) oneri finanziari derivanti da eventuali attività commerciali.L'importo complessivo della prestazione è indicato, al netto di I.V.A. e bolli secondo la vigente normativa.
3. Nella determinazione dei costi della prestazione devono, comunque, essere tenuti in considerazione anche i tariffari vigenti presso gli enti locali e territoriali, i tariffari degli ordini professionali, nonché i prezzi di mercato praticati per prestazioni similari.

TITOLO IV

PRESTAZIONI PER CONTRATTI DI CONSULENZA

Art. 15

1. Le consulenze sono affidate, salvo quanto previsto dall'art. 19, di norma ad un Dipartimento, il quale può avvalersi del personale di cui all'art. 6, comma 4, anche se a tempo definito, purché non abbia in corso rapporti professionali diretti con l'Ente che commissiona la consulenza.

Art. 16

Il Committente può utilizzare il nome dell'Università per scopi pubblicitari, solo se collegati all'oggetto della consulenza e previo assenso del Rettore, e dietro pagamento di un diritto fisso, stabilito in minimo 1.000 € che verrà interamente devoluto al fondo di Ateneo per le manifestazioni culturali.

Art. 17

1. La determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività di consulenza deve essere fatta sulla base delle seguenti voci:
 - a) costo per materiale di consumo;
 - b) costo di acquisto di materiale inventariabile, in particolare, di testi strettamente necessari all'esecuzione della prestazione;
 - c) costo per servizi esterni (sub contratti ed eventuali contratti di lavoro autonomo);
 - d) costo delle eventuali prove da effettuare presso strutture dell'Ateneo, in base alla tariffa vigente per le prestazioni verso l'esterno;
 - e) costo dei componenti del gruppo di lavoro (responsabile, docenti, collaboratori diretti ed indiretti) suddiviso in:
 - costo dell'impegno orario complessivo, di cui all'art. 9;
 - costo della loro mobilità;
 - f) 20% dei costi da a) a e) di spese generali, di cui il 10% al Centro di Spesa, il 5% al fondo di Ateneo per sostegno alla ricerca, l'1% al fondo comune di Ateneo ed il 4% al bilancio di Ateneo;
 - g) oneri finanziari derivanti da eventuali attività commerciali.
2. I costi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A.. Le spese di registrazione del contratto sono a carico del committente salvo che la legge non disponga diversamente.
3. Qualora nel corso della consulenza si rendessero necessarie analisi e prove da eseguire presso qualsiasi struttura dell'Ateneo, l'importo di tali analisi e prove sarà debitamente contabilizzato nella voce c) le riduzioni previste al punto d) dell'art. 9.

Art. 18

Le consulenze che non prevedano l'utilizzo di risorse dell'Università possono essere svolte, sempre in ossequio allo Statuto, al Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità ed al Regolamento Generale di Ateneo, in particolare per quanto attiene le condizioni di incompatibilità, al personale di cui all'art. 6, comma 4.

In tal caso, se richiesta dall'interessato, l'Amministrazione si assume l'onere di incassare dall'Ente committente il corrispettivo della consulenza (per conto dell'interessato) e, previa trattenuta dell'1,5% dell'importo da corrispondere, a titolo di remunerazione per il servizio prestato, di corrispondere la predetta somma, operate le trattenute d'obbligo.

TITOLO V PRESTAZIONI PER CONTRATTI DI DIDATTICA

Art. 19

1. La determinazione del corrispettivo da richiedere per l'esecuzione delle attività di didattica deve essere fatta sulla base delle seguenti voci:

- a) costo per materiale di consumo;
 - b) costo di utilizzazione, di cui all'art. 10, delle apparecchiature di proprietà dell'Università;
 - c) costo di acquisto di materiale inventariabile, in particolare, di testi strettamente necessari all'esecuzione della prestazione;
 - d) costo di noleggio di attrezzature necessarie allo svolgimento della prestazione e non disponibili presso l'Ateneo;
 - e) costo di utilizzo dei locali dell'Ateneo, secondo il tariffario deliberato dal Consiglio di Amministrazione;
 - f) costo dei componenti del gruppo di lavoro (Responsabile, docenti, collaboratori diretti ed indiretti) suddiviso in:
 - costo dell'impegno orario complessivo, di cui all'art. 9.
 - costo della loro mobilità,
 - g) 20% di spese generali di cui il 10% al centro di spesa, l'1% al fondo comune di Ateneo, il 9% al bilancio di Ateneo;
 - h) oneri finanziari derivanti da eventuali attività commerciali.
2. I costi sopra indicati sono al netto dell'I.V.A.. Le spese di registrazione del contratto sono a carico del committente salvo che la Legge non disponga diversamente.

TITOLO VI CONTRIBUTI DI RICERCA

Art. 20

1. I contributi di ricerca, così come definiti all'art. 3, vengono accettati dal Consiglio della Struttura interessata.

Art. 21

1. Il contributo può anche essere accettato per la costruzione di un prototipo di apparecchiatura, in tal caso, il Consiglio della Struttura interessata può stabilire di cedere, al termine dell'attività di ricerca, il prototipo all'Ente contribuente in via temporanea o definitiva, fissando caso per caso le modalità economiche della cessione.

Art. 22

1. Sui contributi di ricerca non può essere dato alcun compenso al personale dell'Ateneo.
2. L'Amministrazione preleva una quota, per spese generali, pari al 3% dell'importo totale diminuito delle spese di investimento. Tale prelievo viene così suddiviso:
 - a) 50 % al bilancio dell'Ateneo;
 - b) 50 % al bilancio della Struttura che effettua la ricerca, provvedendone l'assegnazione quando la Struttura sia Centro di Spesa.

3. E' possibile finanziare con i soli fondi del contributo o in concorrenza con altri fondi, assegni di ricerca e/o borse di ricerca.

Art. 23

Al termine di ciascuna attività contrattuale viene redatto il quadro economico finale che, approvato dal Consiglio della Struttura, viene inviato all'Amministrazione Centrale.

**TITOLO VII
NORME TRANSITORIE**

Art. 24 (schemi tipo)

Nelle more dell'approvazione degli schemi tipo, di cui all'art. 2, comma 2 lettere a) e c), le norme del comma 2, lettera a) si applicano in ogni caso nei rapporti con Enti di diritto pubblico; si applicano le stesse norme anche con enti e società private nel caso in cui l'importo, esclusa IVA, della convenzione non superi i 100.000 €; negli altri casi si applicano le norme previste al comma 2, lettera c).

Art. 25 (revisioni e monitoraggio)

1. Il Consiglio di Amministrazione istituisce un'apposita Commissione per assistere l'avvio delle nuove procedure e con il compito di proporre adattamenti in corso di sperimentazione e modifiche per la stabilizzazione del presente Regolamento dopo il periodo transitorio di due anni.
2. Per i primi due anni di applicazione del presente Regolamento il Responsabile di prestazioni in conto terzi predisporrà preliminarmente alla stipula un formulario contenente gli indicatori previsti per il monitoraggio degli aspetti amministrativo-contabili della prestazione. E, a conclusione, presenterà il calcolo di tali indicatori.